

# COMUNE DI BELLUNO

Settore Territorio  
Servizi Urbanistica Edilizia

## VARIANTE AL PRG relativa agli impianti di telefonia mobile

integrazione della Variante approvata dal C.C. in data 28.1.2002 con deliberazione n. 2

ai sensi dell'art.50 comma 4<sup>^</sup>, lettera l) Legge Regionale 27 giugno 1985 n.61 modificato  
dalla Legge Regionale 5 maggio 1998, n.21

### Relazione illustrativa

Il Sindaco

Ermano De Col

L'Assessore alle Politiche Ambientali

Vincenzo Agostini

Il Segretario Generale

Silvano Borgato

Il Dirigente

Flavio Burigo

Nucleo urbanistico

p.e Giuseppe Casagrande  
geom. Federica Mis  
p.e. Aquilino Chinazzi

VARIANTE AL P.R.G.  
APPROVATA CON MODIFICHE  
dal Consiglio Comunale  
con deliberazione n° 35 del 29.6.2004

Il Comune di Belluno con deliberazione n. 81 del 31.10.2001 ha adottato la "Variante al PRG relativa agli impianti di telefonia mobile" come da circolare della Regione Veneto 12 luglio 2001 n.12, ai sensi dell'art. 50, comma 4<sup>a</sup>, lettera I), L.R. 27.6.1985. n.61 modificato dalla L.R. 5.5.1998, n.21.

Tale Variante , conseguente all'emanazione della "Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi magnetici ed elettromagnetici" n.36 del 22 febbraio 2001 pone i principi in materia di inquinamento elettromagnetico.

Per gli aspetti urbanistici la Giunta Regionale con deliberazione n.1636 in data 22 giugno 2001 ha approvato la Circolare Regionale 12 luglio 2001, n.12 emanando direttive concernenti l'individuazione di siti idonei per l'installazione dei suddetti impianti, tutto ciò attraverso apposita Variante Urbanistica.

Con delibera n. 2 del 28.1.2002 la suddetta Variante è stata approvata con modifiche dal Consiglio Comunale.

In Particolare la Variante approvata, preferendo la realizzazione di una rete a maglia fitta di bassa potenza agli impianti di elevata potenza e la tutela della popolazione fino all'età di 14 anni attraverso l'esclusione di aree destinate a verde attrezzato e zone scolastiche, ha individuato sul territorio:

- I siti sensibili nei quali è esclusa l'installazione di impianti di telecomunicazione;
- I siti per i quali è limitata o esclusa l'installazione di nuovi impianti di telefonia mobile;
- Le aree idonee all'installazione degli impianti;

Alla prima categoria appartengono:

- Verde pubblico attrezzato
- Scuole materne, elementari e medie
- Ospedali
- Centri polifunzionali
- Cimiteri

Alla seconda categoria appartengono:

- Edifici sottoposti a vincolo monumentale ai sensi del D.Lgs 490/99
- Aree sottoposte a vincolo paesaggistico ai sensi del D.Lgs 490/99
- Edifici con grado di protezione
- Aree di rispetto cimiteriale

Alla terza categoria appartengono:

- Zone produttive e terziarie DPT. DP, DST, DI
- La discarica
- Zone di rispetto stradale
- Immobili della Pubblica Amministrazione

Considerata la continua evoluzione normativa e tecnologica di riferimento degli aspetti riguardanti l'installazione di impianti di telefonia mobile, si rileva la necessità di aggiornare lo strumento urbanistico vigente, come previsto dal terzo comma dell'art.5 del norme di attuazione della Variante approvata.

La presente Variante, nel confermare i principi fondamentali in materia di inquinamento elettromagnetico e gli aspetti di prevenzione e tutela della salute pubblica contenuti nella precedente già approvata con provvedimento Consiliare succitato, intende integrare le vigenti norme di attuazione in modo da ricomprendere ulteriori siti sensibili.

Vi è anche la necessità di eliminare alcuni errori cartografici, correggere e aggiornare le norme tecniche di attuazione anche a seguito dell'entrata in vigore del T.U. dell'edilizia DPR 6.6.2001, N.380.

*In particolare, per quanto riguarda la correzione di errori cartografici si evidenzia che nella tavola n.4 in scala 1:5000 riferita alla precedente Variante al PRG, nell'ambito del complesso dell'Ospedale Civile "S. Martino", non era stato inserito l'intero azzonato F.H previsto dal P.R.G., nel quale ai sensi della Circolare 12.7.2001 n.12 art.2, comma 3° punto b), è esclusa l'installazione di impianti di telecomunicazione.*

Rispetto all'azzonato F.H non risulta compresa l'area attualmente occupata dall'attività commerciale; a tale proposito si specifica che trattasi di attività commerciale esistente, autorizzata prima dell'adozione e successiva approvazione dello strumento urbanistico.

Considerato che, tale destinazione commerciale è palesemente in contrasto con la previsione del PRG che consente per le zone F.H esclusivamente l'insediamento di servizi ospedalieri e sanitari in genere, la variante si propone di inserire comunque fra i "siti sensibili" anche l'area oggi occupata dall'attività commerciale in modo che nell'intero azzonato F.H sia esclusa l'installazione di impianti di telecomunicazione.

*Per quanto riguarda l'individuazione di alcuni siti sensibili non inseriti nelle aree sulle quali vietare l'installazione di impianti, con la presente Variante, nell'intento di tutelare i minori fino all'età di 14 anni, si esclude l'installazione di impianti su tutti gli immobili, privati, di uso pubblico o pubblici, destinati all'esercizio di attività scolastica (asili nido, scuole materne e scuole elementari) o ludico ricreativa, indipendentemente dalla loro individuazione sulle tavole della Variante approvata in data 28.1.2002.*

Infatti con la vigente normativa urbanistica-edilizia risulta possibile anche per i soggetti privati esercitare attività scolastica o ludico ricreativa, su immobili che possono o meno ricadere negli azzonati "F" e quindi non essere stati compresi fra i siti sensibili nella Variante attuale.

Precisato inoltre che la Variante ha inserito fra i "siti sensibili" solo le aree di Verde Pubblico già realizzate e in uso, non comprendendo quelle previste dal P.R.G. e quindi di possibile futura realizzazione né quelle derivanti dalla realizzazione dei Piani Attuativi pubblici o privati o da singoli interventi edilizi convenzionati, si ritiene opportuno prevedere anche per tali aree il divieto dell'installazione degli impianti di telefonia mobile.

Vi è inoltre la necessità di disciplinare con maggiore dettaglio gli interventi previsti nelle "zone di rispetto stradale" atteso che sulla base della vigente Variante risultano essere "aree idonee all'installazione degli impianti".

Il Codice della Strada D.L. 30/4/1992 n.285 e dal relativo Regolamento di Esecuzione e Attuazione DPR 16/12/1992 N.495, in particolare gli artt. 26-27-28 distinguono le fasce

di rispetto "fuori dei centri abitati", stabilendo per le stesse delle precise norme e rinviando invece per quelle "fuori dei centri abitati" ad eventuale normativa comunale.

Il PRG del Comune di Belluno non rappresenta per l'intera rete viaria le relative fasce di rispetto stradale, prevedendo solo nelle Norme di attuazione del PRG, le distanze minime dalle strade da rispettare per l'edificazione dei fabbricati; inoltre l'art. 87 del REC stabilisce per le nuove recinzioni un arretramento dalla carreggiata stradale di almeno un metro.

Nulla viene previsto per gli impianti di telefonia mobile, l'integrazione che viene proposta con la seguente Variante si prefigge di stabilire con chiarezza in quali siti siano ammissibili interventi dovendo gli stessi non comportare inconvenienti alla viabilità nè impatto al contesto ambientale.

Per tutelare tali aspetti si ritiene opportuno che le zone di rispetto stradale idonee siano, in via prioritaria, quelle di proprietà pubblica, consentendo la valutazione all'Ente Pubblico titolato o concessionario, fin nella fase di verifica della concedibilità del sito, al gestore richiedente.

Oltre che nelle fasce di rispetto, l'Ente Pubblico titolato o concessionario della strada potrà – se ritenuti compatibili con la sicurezza della viabilità e tutela del contesto ambientale – consentire l'installazione di impianti anche sulle aree di pertinenza stradale quali: banchine, aiuole spartitraffico, marciapiedi, slarghi stradali e piazzole, ecc.

Mentre, nelle aree private, saranno consentiti solo gli interventi che rispettano il distacco dalla strada previsto dalle norme di attuazione del PRG relative alla costruzione degli edifici e comunque non inferiore a metri cinque.

*Rimane inteso che fuori dai centri abitati, sia per gli interventi su aree pubbliche sia su aree private dovranno essere rispettate le norme del codice della strada e relativo regolamento di attuazione.*

A tal fine si propone di integrare le norme di attuazione della Variante aggiungendo il seguente articolo:

### **Art. 5 - Individuazione dei siti sensibili**

Siti sensibili nei quali è esclusa l'installazione di impianti di telecomunicazione:

- Verde pubblico attrezzato esistente come individuato nelle tavole allegate alla Variante;
- **Aree di previsto verde pubblico o verde attrezzato, inserite dal P.R.G. e definite con sigle: F.VP – A.VP – D.VP , oltre a quelle indicate al precedente punto, nonché quelle realizzate o comunque previste negli ambiti dei Piani Attuativi di iniziativa pubblica o privata approvati dal Consiglio Comunale nonché quelle cedute o vincolate ad uso pubblico a seguito di interventi edilizi convenzionati;**
- **Asili nido, scuole materne, elementari e medie come individuate nelle tavole allegate alla Variante;**

- **Fabbricati privati, di uso pubblico o pubblici, sede di attività scolastica (asili nido, scuole materne e scuole elementari) o ludico – ricreativa, che coinvolga bambini di età inferiore a 14 anni. La cessazione di tali attività, determinerà la rimozione del vincolo di “sito sensibile”;**
- Ospedali
- **Centri sanitari polifunzionali pubblici o di uso pubblico**
- Cimiteri

I siti per i quali è limitata o esclusa l'installazione di nuovi impianti di telefonia mobile:

- Edifici sottoposti a vincolo monumentale ai sensi del D.Lgs 490/99
- Aree sottoposte a vincolo paesaggistico ai sensi del D.Lgs 490/99
- Edifici con grado di protezione
- Aree di rispetto cimiteriale

Le aree e **gli immobili** idonei all'installazione degli impianti:

- *Zone produttive e terziarie DPT, DP, DST, DI*
- La discarica
- **Zone di rispetto stradale e pertinenze stradali**
- Immobili della Pubblica Amministrazione

**Gli interventi previsti nelle “zone di rispetto stradale” dovranno osservare:**

- a) **fuori dai centri abitati, su siti di proprietà pubblica o su aree di proprietà privata: il Codice della Strada D.L. 30/4/1992 n.285 e il relativo Regolamento di Esecuzione e Attuazione DPR 16/12/1992 N.495, in particolare gli artt. 26-27-28;**
- b) **entro i centri abitati: su aree di proprietà privata, il distacco degli edifici dalle strade e spazi pubblici previsto dalle norme di attuazione del PRG e comunque una distanza non inferiore a metri cinque.**

**Entro i centri abitati su aree di proprietà pubblica, non vi sono limiti o distanze da osservare; gli interventi saranno oggetto di singole valutazioni da parte dell'Ente Pubblico titolato o concessionario della strada in modo da garantire la sicurezza stradale, e la tutela del patrimonio pubblico e del contesto ambientale.**

**Oltre che nelle fasce di rispetto, l'Ente Pubblico titolato o concessionario della strada potrà – se ritenuti compatibili con la sicurezza della viabilità e tutela del contesto ambientale – consentire l'installazione di impianti anche sulle aree di pertinenza stradale quali: banchine, aiuole spartitraffico, marciapiedi, slarghi stradali e piazzole, ecc.**

Verrà inoltre integrato l'Art. 11 aggiungendo alla documentazione prevista:

idonea dichiarazione attestante:

- 1.1. dichiarazione di non presenza di attività scolastica (asili nido, scuole materne e scuole elementari) o ludico-ricreativa Immobili privati, di uso pubblico o pubblici, che coinvolga bambini di età inferiore a 14 anni nell'immobile e nell'area di pertinenza;
- 1.2. dichiarazione che l'area oggetto dell'intervento non risulta essere destinata a verde pubblico o di uso pubblico o classificata dal vigente P.R.G. zona a verde pubblico con sigla F.VP – A.VP – D.VP, né prevista a verde pubblico nei Piani Attuativi di iniziativa pubblica o privata approvati dal Consiglio Comunale, nonché ceduta o vincolata ad uso pubblico a seguito di interventi edilizi convenzionati;
- 1.3. dichiarazione che l'immobile non è sede di centri sanitari polifunzionali di carattere pubblico o privato;

Il Servizio Urbanistica ha predisposto per l'adozione in Consiglio Comunale, la Variante al Piano Regolatore Generale, ai sensi dell'art.50 comma 4<sup>a</sup> lettera l) della Legge Regionale 27.6.1985 n.61 modificato dalla Legge Regionale 5.5.1998 n.21 e composta dai seguenti elaborati:

- Relazione
- Norme di attuazione
- Tavola A 1:20.000
- Tavola B 1:20.000
- Tavola 1 1:5.000
- Tavola 2 1:5.000
- Tavola 3 1:5.000
- Tavola 4 1:5.000
- Tavola 5 1:5.000
- Tavola 6 1:5.000

La presente Variante non altera in alcun modo gli indici di edificabilità, le modalità di calcolo dei parametri urbanistici e le destinazioni d'uso ma interviene nell'individuazione delle aree idonee all'installazione degli impianti e dei siti nei quali è esclusa o limitata.